



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it **PEC**: bsis03800x@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 827

Chiari, 10 aprile 2021

Al personale docente corsi diurni e serali
Agli studenti e ai genitori corsi diurni e serali
Al registro Nettuno
Al sito web
Al personale ATA
Alla DSGA F.F.
AGLI ATTI

Oggetto: Disposizioni circa l'organizzazione dell'attività scolastiche a decorrere dal giorno lunedì 12 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ✓ Vista la pubblicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del giorno 9 aprile 2021 a seguito della quale la Lombardia è qualificata come zona "arancione";
- ✓ Visto il comunicato stampa del servizio TPL scolastico rinforzato a partire dal giorno 13 aprile 2021;

DISPONE

Quanto segue:

- Continuazione delle attività didattiche in modalità a distanza per le **classi dalla prima alla quarta diurno** da lunedì 12 aprile compreso a sabato 17 aprile compreso come da normale orario;
- Per il giorno lunedì 12 aprile le **classi quinte** seguiranno ancora le attività didattiche in modalità a distanza come da normale orario;
- Dal giorno martedì 13 aprile a sabato 17 aprile compreso le **classi quinte** diurno seguiranno come da normale orario completamente le attività scolastiche in presenza. Gli alunni delle classi quinte sono pregati di recarsi in Istituto preferibilmente con mezzo proprio. Tutti gli alunni delle classi quinte non avranno colore e seguiranno tutti le attività in presenza.
- Dal giorno martedì 13 aprile compreso a venerdì 16 aprile compreso tutte le **classi del serale** seguiranno come da normale orario le attività didattiche in presenza.

Gli studenti con disabilità dalla prima alla quarta seguiranno le attività didattiche a distanza. Gli studenti con disabilità delle classi quinte seguiranno in presenza da martedì 13 aprile, fatto salvo precedenti disposizioni della dirigente scolastica.

Gli studenti delle classi quinte diurno già autorizzati per motivi di salute a seguire le attività in modalità on line, continueranno in tal senso.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail: bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

Tutti i docenti e gli studenti dei corsi diurni e serali effettueranno l'attività didattica in modalità on line a distanza per la giornata di lunedì 12 aprile.

Dal giorno martedì 13 tutti i docenti dei corsi diurni, oltre a quelli delle classi quinte diurno, si potranno recare a scuola per effettuare l'attività didattica on line per gli alunni delle classi dalla prima alla quarta.

Per la settimana dal 19 aprile 2021 in poi seguiranno ulteriori comunicazioni da parte della dirigente scolastica per la ripresa in presenza delle classi dalla prima alla quarta.

Si anticipa altresì che dal giorno mercoledì 14 aprile 2021 al giorno sabato 17 aprile per gli studenti delle classi quinte diurno si terranno le prove INVALSI, utili ai fini dell'Esame di Stato. (Seguirà comunicazione specifica).

Il ricevimento del pubblico continuerà ad essere sospeso o comunque limitato ai soli casi di **stretta necessità per indifferibili** motivi di urgenza. Il pubblico è invitato a comunicare con l'Istituto in via telematica attraverso i contatti via mail di cui al link

<https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CONTATTI.pdf>

I servizi erogabili solo in presenza qualora necessari ed indifferibili (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti solo su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a bsis03800x@istruzione.it

Eventuali accessi in presenza all'istituto da parte di fornitori, manutentori o per gravi e indifferibili ragioni, avverranno previa registrazione degli accessi alla postazione centralino con deposito del documento d'identità e una persona alla volta a seguito di stazionamento in attesa dietro la porta a vetro della segreteria dopo aver disinfettato accuratamente le mani con l'apposito distributore di soluzione disinfettante presente davanti alla porta di accesso alla segreteria.

Si allega l'Ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021.

Si allega il Comunicato stampa del Servizio Trasporti del 9 aprile 2021.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vittorina FERRARI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)

Misure organizzative

Ciascun docente che accederà all'Istituto a partire dal giorno martedì 13 aprile 2021 dovrà dichiarare (autodichiarazione oppure utilizzo del qr code all'ingresso):

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail: bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

-
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare/ fiduciario negli ultimi 14 giorni;
 - di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

I docenti e gli studenti dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici la mascherina di protezione.

Ogni alunno delle classi quinte diurno e di tutte le classi dei corsi serali che accederà all'Istituto a partire dal giorno martedì 13 aprile 2021 dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Se una persona (docente e/o studente) fosse risultata positiva negli ultimi 14 giorni e dopo il 14 esimo giorno il tampone fosse risultato negativo, il rientro dovrà avvenire solo previa prescrizione del medico curante o di Medicina Generale.

In caso di positività al tampone, la persona dovrà restare rigorosamente al proprio domicilio fino alla negatività e il rientro dovrà avvenire solo previa prescrizione del medico curante o di Medicina Generale.



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici*», e in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che «*dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante *«Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di *«Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»*, condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 9 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 47, dal quale risulta che: «*Per la terza settimana consecutiva l'incidenza scende lentamente restando quindi elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti*» e che: «*Il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri, l'incidenza ancora troppo elevata e l'ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità richiedono l'applicazione di ogni misura utile al contenimento del contagio*»;

Visto che dal medesimo verbale del 9 aprile 2021 della Cabina di regia emerge, tra l'altro, che la Regione Calabria presenta, per la seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alla richiamata ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021;

Visto il documento recante «*Aggiornamento Nazionale Focus incidenza*», allegato al citato verbale del 9 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana compresa tra il 2 aprile e l'8 aprile 2021, le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista la nota del 9 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Calabria;

Preso atto, sulla base dei dati validati dall'ultimo monitoraggio disponibile, del venir meno, per le Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, del parametro relativo all'incidenza settimanale dei contagi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, così come richiamato dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

Considerato, altresì, che le Regioni sopra richiamate non presentano uno scenario e un livello di rischio tali da determinare l'applicazione di misure più restrittive, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. "zona arancione", nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

Art. 2


(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li **-9 APR 2021**

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the typed name of the Minister of Health.

Brescia, 9 aprile 2021

COMUNICATO STAMPA

Eventuale ripresa servizio TPL scolastico rinforzato a partire dal giorno 13 aprile 2021.

Con riferimento alle informazioni in nostro possesso, che attendono nelle prossime ore conferma da parte del Governo e di Regione Lombardia, a partire da lunedì 12 p.v. è altamente probabile che, in concomitanza con il passaggio del territorio regionale della Lombardia nella classe qualificata come “zona arancione”, anche gli Istituti Secondari di II Grado ubicati nel territorio del bacino di Brescia possano riprendere progressivamente una parte delle attività didattiche “in presenza”.


A seguito dei contatti intercorsi con la Prefettura di Brescia, nella persona del Capo di Gabinetto, dott. Stefano Simeone, e con il Dirigente dell’UST, dott. Giuseppe Bonelli, si è ritenuto di riproporre lo stesso schema di riapertura già predisposto nella precedente occasione e che ha dato positivi risultati, sia sul versante della Scuola che del TPL.

A tale proposito il Direttore della Agenzia ing. Alberto Croce ha già comunicato alle Aziende di TPL le necessarie disposizioni per quanto riguarda tale riapertura.

In sostanza, tenuto conto del necessario tempo tecnico di riprogrammazione dei servizi affidati a ciascuna delle Aziende, sia urbana che extraurbane, il servizio più ampio di TPL viene ripristinato **a partire da martedì 13 aprile con il Programma di Esercizio TPL “scolastico invernale”, rinforzato con “servizi aggiuntivi” messi in atto per adeguare il servizio di TPL alle misure di limitazione di riempimento degli autobus** (in coerenza anche con una presenza a scuola del 50% degli studenti iscritti), nell’ipotesi di poter raggiungere la piena operatività del Programma di Esercizio con la giornata di giovedì 15 p.v.

Il dott. Simeone, coordinatore del Web Team prefettizio, ha da parte sua già provveduto alla convocazione nella prossima settimana dello stesso Web Team per una immediata verifica della apertura con tutti i soggetti interessati.

Il Presidente
Claudio Bragaglio



**CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
E DIFFUSIONE NELLE VOSTRE EDIZIONI**